

STATUTO

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: LATINA LT VIA CARLO ALBERTO 22

Codice fiscale: 01859900597

Numero Rea: LT - 128071

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2008 - Statuto completo	2
--	---

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti
 avendo chiesto la parola, il presidente toglie la seduta e
 scioglie l'assemblea essendo le ore tredici e minuti quaranta.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della
 società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
 al comparente il quale da me interpellato lo riconosce
 pienamente conforme alla sua volontà e lo approva
 sottoscrivendolo, alle ore tredici e minuti quarantadue.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a
 mano da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli di
 cui occupa quattordici facciate e quanto della presente.

F.TO ORLANDI GIUSEPPE

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.6302

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1) - E' costituita una società a responsabilità
 limitata con denominazione **"SERVIZI E TECNOLOGIE PER
 L'ECONOMIA PONTINA Società a Responsabilità Limitata"** in
 forma abbreviata **"S.T.E.P. S.r.l."**.

SEDE

ARTICOLO 2) - La società ha sede nel Comune di Latina.

OGGETTO

ARTICOLO 3) - La società ha per oggetto:

l'attuazione di processi formativi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale a favore dei soggetti, dei settori e delle categorie economiche per le quali si rilevi tale esigenza; la realizzazione di attività di orientamento e di ricerca, nonché di creare strutture di sperimentazione, di assistenza e di servizio alle imprese e agli enti pubblici.

Tali attività saranno realizzate in sinergia con i diversi comparti economici ed in rapporto integrato a livello provinciale, regionale, nazionale e Comunitario. Per il conseguimento degli scopi sociali nel rispetto delle disposizioni della L. 1815/1939, la società potrà:

- sulla base di un collegamento permanente con le realtà aziendali, le organizzazioni e le categorie economiche, istituire appositi corsi di formazione professionale di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di varia durata ed intensità, anche in convenzione con le Università, Istituti di Istruzione Superiore, Centri di Ricerca, Enti Pubblici ed Istituzioni scientifiche nazionali ed estere;
- avviare attività di orientamento attraverso interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale finalizzati

a promuovere l'autorientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale anche attraverso la realizzazione di tirocini formativi;

- realizzare iniziative di formazione e orientamento che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e laureati, in funzione delle esigenze del sistema economico locale anche promuovendo e favorendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- facilitare la frequenza ai propri ed altrui corsi e comunque ad occasioni di preparazione tecnica e professionale in Italia ed all'estero, anche gestendo iniziative della Comunità Europea, istituendo borse di studio e realizzando iniziative con partners di altre nazioni, onde formare professionalità per il mercato internazionale;
- intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio, di laboratorio, di promozione e gestione di centri di servizi e di osservazione idonei alla divulgazione delle tecnologie e alla soluzione dei problemi che attengono lo sviluppo economico delle imprese e l'innovazione della Pubblica Amministrazione, compatibilmente con un equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, in termini economico-ambientali;
- elaborare e diffondere programmi di formazione a distanza anche con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie di

comunicazione ed informatiche; costituire e partecipare a banche dati sulla formazione e curare rapporti permanenti con le Province, Regioni, gli Istituti di Istruzione Superiore e con le Università onde collegare, tramite azioni congiunte, la preparazione da loro fornita e le conoscenze degli operatori con le esigenze del sistema economico, istituzionalmente rappresentato dalle Camere di Commercio;

- ricerca e selezione del personale, che prevede l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei

candidati;

- supporto alla ricollocazione professionale, che prevede l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività.

Essa potrà inoltre compiere ogni operazione industriale o commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta necessaria od utile all'espletamento dell'attività sociale - e quindi non nei confronti del pubblico - e potrà anche assumere partecipazioni in altre società aventi attività affine o comunque connessa alla propria, con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991 e n.385/1993 e di tutte le altre attività vietate da norme inderogabili.

DURATA

ARTICOLO 4) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5) - Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ciascuna

delle quali sarà di 1 (uno) Euro o multiplo di esso.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di tutti gli altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

L'organo amministrativo avrà la facoltà di raccogliere mezzi finanziari, ed i soci avranno facoltà di versarli o meno, tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso ai soci con le modalità ed in ottemperanza a quanto disposto dalle norme di legge e dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385 e dall'articolo 1 della conseguente deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 e successive integrazioni ed eventuali modificazioni.

ARTICOLO 6) - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'articolo 2482 bis del codice civile, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

ARTICOLO 7) - In caso di trasferimento di quote, tra soci o a soggetti esterni, il socio alienante deve essere autorizzato dall'organo amministrativo, il quale si dovrà esprimere e far pervenire risposta all'indirizzo del socio richiedente entro il termine di trenta giorni dal momento in cui perviene allo stesso organo amministrativo, tramite raccomandata a/r, la

richiesta del socio alienante.

In caso di mancata ricezione di alcuna comunicazione nel termine dei trenta giorni, il socio alienante potrà liberamente trasferire la quota, o parte di essa, oggetto della richiesta. In caso di diniego da parte dell'organo amministrativo, è comunque riconosciuto al socio il diritto di recesso da esercitarsi nei termini e modi previsti dalla vigente normativa.

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Nel caso di alienazione per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende vendere la propria quota sociale, deve darne comunicazione agli altri soci, precisando il prezzo della cessione. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare l'intera quota si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Non si farà luogo all'esercizio del diritto di prelazione nel caso in cui la cessione avvenga a favore di altro socio.

SOCI

ARTICOLO 8) - Possono partecipare alla Società in qualità di soci :Enti pubblici e privati, aziende, privati, cittadini, Fondazioni e chiunque ne faccia richiesta, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Comunque la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dai soci aventi natura pubblica.

RECESSO DEL SOCIO

ARTICOLO 9) - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere, ad eccezione dei casi in cui la modalità dell'esercizio del diritto di recesso risultino già fissate dalla legge, deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 10) - Il socio che recede dalla società ha diritto

di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato ai sensi di legge.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

ARTICOLO 11) Sono di competenza dell'assemblea dei soci, oltre alle materie riservate dall'art. 2479 codice civile, la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci effettivi e di quelli che possono essere corrisposti agli amministratori ai sensi del successivo articolo 18, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 12) - Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile. Ogni decisione dei soci deve essere necessariamente adottata nel rispetto delle regole procedurali dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 13) - L'assemblea dei soci di cui all'articolo 2479 bis codice civile è convocata anche fuori della sede sociale purchè nell'ambito della Provincia di Latina, del Presidente

del Consiglio di Amministrazione, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure

- telefax, messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

Si dovrà con lo stesso avviso, fissare anche la seconda convocazione, la quale dovrà essere a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

ARTICOLO 14) - Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

ARTICOLO 15) - L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 16) - Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è

conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478,

primo comma, numero 2) codice civile.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita a terzi anche a mezzo di apposita delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la

quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 17) - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis codice civile.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 18) La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili; il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi.

Ai componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconosciuti i compensi per l'attività svolta in favore della società e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni; detti compensi saranno stabiliti con delibera dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 19) - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

Società ed ha facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea. In particolare, nell'ambito dei programmi pluriennali di attività, determina le eventuali quote contributive a carico dei soci - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - stabilendone le modalità e la natura, che può essere anche di carattere non monetario, purchè dotata di reale valore per la Società.

Il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione è generale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato conferendogli le opportune deleghe.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20) - Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, anche fuori della sede sociale purchè in nella Provincia di latina, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, telegramma, e-mail (posta elettronica) o telefax indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno; in questa ipotesi la comunicazione

avverrà per telegramma, posta elettronica o fax.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22) - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dei soci.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio dura in carico 3 esercizi e i componenti sono rieleggibili.

Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

ESERCIZI

ARTICOLO 23) - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCI

ARTICOLO 24) - L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'articolo 2478 bis codice civile.

UTILI

ARTICOLO 25) - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

ARTICOLO 26) - I dividendi non esatti entro il quinquennio

andranno a vantaggio del fondo di riserva.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 27) - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

SCIoglimento

ARTICOLO 28) - In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 29) - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno prima le norme dettate per le società a responsabilità limitata, poi quelle dettate riguardo alla società per azioni e poi quelle di legge.

F.TO ORLANDI GIUSEPPE

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAAIO